



---

**Circolare n. 62 del 29 settembre 2025**

**Al personale scolastico**

**Oggetto: valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle lavoratrici in età fertile, ivi comprese le studentesse**

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che è pubblicato nella sezione SICUREZZA del sito della scuola un estratto del Documento di Valutazione dei Rischi comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione. I contenuti del documento interessano anche le studentesse in età fertile.

Qualora i risultati della valutazione dei rischi lavorativi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure possono comportare che la donna in gravidanza:

- sia addeba ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- venga, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della donna in gravidanza, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- dove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.



Si ricorda che la maternità anticipata per gravidanza a rischio è prevista nei casi di gravi complicazioni della gestazione o persistenti forme morbose; in questo caso non si tratta di rischi lavorativi, ed è la lavoratrice stessa ad inoltrare apposita domanda all'ATS allegando il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Elena Osnaghi

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento:  
A.A. Michele D'Aquino - 0331548306